

**DELIBERAZIONE 30 OTTOBRE 2018**  
**552/2018/R/EEL**

**DISPOSIZIONI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI NON ALTRIMENTI RECUPERABILI**  
**SOSTENUTI DAGLI ESERCENTI LA SALVAGUARDIA PER LE FORNITURE AI CLIENTI NON**  
**DISALIMENTABILI, PER L'ANNO 2016**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1039<sup>a</sup> riunione del 30 ottobre 2018

**VISTI:**

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: legge 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 novembre 2013 (di seguito: decreto 6 novembre 2013);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 21 dicembre 2007, 337/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2012, 370/2012/R/eel e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2013, 456/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 456/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2016, 587/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 19 ottobre 2017, 698/2017/R/eel;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*);
- il vigente Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (di seguito: TIUC);
- le comunicazioni dell'Autorità del 28 marzo 2018, prot. Autorità 10945 e 10950 (di seguito: comunicazioni del 28 marzo 2018);

- la comunicazione di Hera Comm S.r.l. (di seguito: Hera Comm), del 1 giugno 2018, prot. Autorità 17445 e la comunicazione di Enel Energia S.p.a. (di seguito: Enel Energia), del 1 giugno 2018, prot. Autorità 17443 (di seguito: comunicazioni del 1 giugno 2018);

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 1, comma 4, della legge 125/07, ha istituito il servizio di salvaguardia per i clienti finali che hanno autocertificato di non rientrare nel servizio di maggior tutela, di cui al comma 2 della medesima legge e che si trovano senza un fornitore nel mercato libero o che non abbiano scelto il proprio fornitore;
- il medesimo articolo 1, comma 4, della legge 125/07, ha previsto che:
  - il servizio di salvaguardia sia assegnato mediante procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero;
  - il Ministro dello Sviluppo Economico emani indirizzi e, su proposta dell'Autorità, adotti disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che ne abbiano i requisiti;
- le modalità e i criteri per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti che ne abbiano i requisiti sono stati definiti, per il servizio erogato nel periodo 2014 - 2016, con il decreto 6 novembre 2013, che ha tra l'altro confermato che l'Autorità definisse un meccanismo per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili relativi ai clienti finali non disalimentabili, per i quali l'esercente la salvaguardia è obbligato a proseguire la fornitura anche a fronte del mancato pagamento delle fatture (di seguito: meccanismo di reintegrazione);
- i criteri di quantificazione degli oneri oggetto di copertura nell'ambito del suddetto meccanismo di reintegrazione e le relative modalità applicative sono definiti dall'Autorità con la deliberazione 456/2013/R/eel; a riguardo tale deliberazione ha, tra l'altro, previsto che:
  - a) l'ammontare di reintegrazione da riconoscere sia determinato considerando:
    - i. premi o penalità, calcolati anche in funzione di predeterminate soglie di efficienza relative alla gestione del credito;
    - ii. il parametro  $\Omega_I$  rappresentativo dei costi di commercializzazione ammessi, opportunamente incrementato, come livello massimo riconoscibile al singolo esercente in luogo del valore  $\Omega$  offerto nell'ambito delle procedure concorsuali;
  - b) gli esercenti la salvaguardia forniscano agli Uffici dell'Autorità le informazioni necessarie per il calcolo dei parametri  $\Omega_I$ , ulteriori rispetto ai conti annuali separati redatti e comunicati all'Autorità ai sensi del TIUC;
  - c) l'Autorità, con successivi provvedimenti, definisca i parametri  $\Omega_I$  sulla base dei costi di commercializzazione di ciascun esercente la salvaguardia per l'erogazione del servizio, utilizzando i dati a disposizione ai sensi del TIUC e le informazioni fornite dagli esercenti medesimi;

- d) che tutti gli esercenti la salvaguardia presentino istanza di partecipazione al meccanismo di reintegrazione alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito CSEA) entro il 30 novembre 2018, sulla base del modello pubblicato dalla medesima CSEA, e che quest'ultima quantifichi e versi gli ammontari da riconoscere a ciascun esercente partecipante entro il 31 dicembre 2018, anche sulla base dei suddetti parametri  $\Omega_I$ ;
- la citata deliberazione 456/2013/R/eel stabilisce inoltre che ai fini della determinazione dei parametri  $\Omega_I$ :
  - a) il livello dei costi di commercializzazione ammessi sia determinato sulla base dei costi della produzione rettificati degli importi relativi ai costi di approvvigionamento, dispacciamento – diversi dagli oneri di sbilanciamento – e trasporto, nonché degli importi di natura straordinaria, degli oneri relativi ai contenziosi con l'Autorità, degli accantonamenti operati per norme tributarie, delle imposte sul reddito e delle sanzioni;
  - b) il capitale investito netto rettificato sia fissato sulla base di un livello standard di capitale circolante netto, determinato considerando lo scoperto dei clienti finali, tenuto conto dell'applicazione degli interessi di mora nei casi di ritardo di pagamento;
  - c) il tasso di remunerazione del capitale netto investito sia fissato sulla base del *Weighted Average Cost of Capital*, WACC nominale.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la comunicazione del 28 marzo 2018 sono stati richiesti, a ciascun esercente, la salvaguardia del periodo oggetto di analisi, Enel Energia ed Hera Comm, i dati e le informazioni rilevanti sui costi di commercializzazione e sugli oneri della morosità del servizio di salvaguardia, funzionali alla quantificazione dei parametri  $\Omega_I$  per l'anno 2016;
- in particolare, ai fini delle quantificazioni dei parametri  $\Omega_I$ , oltre ai dati già a disposizione dell'Autorità per effetto degli adempimenti al TIUC, sono state richieste le seguenti ulteriori informazioni:
  - dati quantitativi relativi all'erogazione del servizio di salvaguardia e ad altre informazioni sui crediti non incassati, tra cui il fatturato, l'energia fatturata e i clienti serviti, distinti per regione e tra clienti disalimentabili e non disalimentabili;
  - dati contabili inerenti alle voci patrimoniali ed economiche riportate nei conti annuali separati 2016 redatti ai sensi del TIUC relativi all'erogazione del servizio di salvaguardia,
  - dati funzionali alla previsione degli oneri ammissibili al meccanismo di reintegrazione relativi alle variabili rilevanti per il calcolo dell'ammontare riconosciuto per il periodo 2016;
- in risposta alla comunicazione del 28 marzo 2018, in data 1 giugno 2018 sono pervenute le informazioni di Enel Energia e di Hera Comm;

- dall'analisi della documentazione emerge una sostanziale coerenza tra i dati inviati in data 1 giugno 2018 e quanto comunicato all'Autorità ai sensi del TIUC e, conseguentemente, non vi sono stati impedimenti alla quantificazione parametro  $\Omega_I$  per entrambe le società.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno determinare il parametro  $\Omega_I$  sulla base dei costi di commercializzazione ammessi sostenuti dagli operatori e che, in coerenza con le modalità di determinazione definite dalla deliberazione 456/2016/R/eel, tali costi:
  - comprendano le voci dei costi di commercializzazione relative alla gestione dei clienti finali non disalimentabili serviti in salvaguardia, ivi inclusi i relativi costi di sbilanciamento sostenuti;
  - non comprendano le voci relative alla gestione del rischio creditizio dei clienti finali non disalimentabili, in quanto coperta dal meccanismo di reintegrazione;
  - comprendano un onere fiscale riconosciuto che tenga conto delle esigenze di copertura dei costi connessi alle imposte delle società di vendita, calcolato in coerenza con le modalità già applicate per la determinazione del parametro  $\Omega_I$  per gli anni 2014 e 2015, nell'ambito della deliberazione 456/2013/R/eel;
  - comprendano un'equa remunerazione del capitale investito netto, calcolata coerentemente con le modalità definite dalla deliberazione 456/2013/R/eel

**DELIBERA**

- di prevedere che la Tabella 1, della deliberazione 456/2013/R/eel, sia sostituita con la seguente Tabella:

**Tabella 1 - Parametri  $\Omega_{Ii}$  per esercente la salvaguardia e per anno**

| Anno | Esercente la salvaguardia | $\Omega_{Ii}$<br>€/MWh |
|------|---------------------------|------------------------|
| 2014 | Enel Energia              | 13,80                  |
|      | Hera Comm                 | 5,86                   |
| 2015 | Enel Energia              | 15,19                  |
|      | Hera Comm                 | 7,84                   |
| 2016 | Enel Energia              | 6,76                   |
|      | Hera Comm                 | 5,30                   |

2. di trasmettere il presente provvedimento a CSEA, per i seguiti di competenza, nonché ad Enel Energia ed Hera Comm;
3. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 456/2013/R/EEL, come risultante dalle modifiche ed integrazioni, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

30 ottobre 2018

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*